

COMUNE DI.....

PROVINCIA DI..... **CHIETI**.....

26

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE E SULLA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

S O M M A R I O

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|---|------|---|
| | CAPO I - Norme generali | 25 | Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato |
| 1 | Oggetto e finalità del regolamento | 26 | Autenticazione di firma |
| 2 | Amplio di applicazione | 27 | Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S. |
| 3 | Quadro di riferimento normativo | 28 | Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili |
| 4 | Validità della dichiarazione sostitutiva | 29 | Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari |
| 5 | Controllo sul contenuto delle dichiarazioni | 30 | Autenticazione di sottoscrizioni di atti di impegno e degli atti di delega a pubbliche amministrazioni |
| 6 | Immorogabilità del termine | | CAPO V |
| 7 | Dipendenti competenti a ricevere la documentazione | | Regolarizzazione |
| 8 | Presentazione delle dichiarazioni sostitutive | | delle dichiarazioni e della documentazione |
| 9 | Dichiarazioni sostitutive di chi non sa o non può firmare | 31 | Presentazione successiva della documentazione |
| 10 | Sottoscrizione di istanze | 32 | Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione |
| 11 | Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva | 33 | Mendacio personale o fattuale |
| 12 | Presentazione di copia autentica di documenti | 34 | Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri |
| 13 | Acquisizione d'ufficio dei documenti | 35 | Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive |
| | CAPO II | 36 | Regolarizzazione del bollo |
| | Dichiarazioni sostitutive di certificazioni | | CAPO VI - Disposizioni finali |
| | Trascrizione di dati - Certificazioni contestuali | 37 | Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento |
| 14 | Dichiarazioni sostitutive di certificazione | 38 | Conferimento ai funzionari dell'attribuzione della firma degli atti |
| 15 | Altri casi in cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione | 39 | Validità dei certificati anagrafici |
| 16 | Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Uffici competenti | 40 | Riservatezza dei dati |
| 17 | Trascrizione di dati concernenti stati e qualità personali | 41 | Certificati non sostituibili |
| 18 | Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali | 42 | Ufficio relazioni con il pubblico |
| | CAPO III | 43 | Dovere dei dipendenti |
| | Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà | 44 | Pubblicità del regolamento |
| | Atti di notorietà | 45 | Leggi ed atti regolamentari |
| 19 | Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà | 46 | Entrata in vigore del presente regolamento |
| 20 | Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà particolari | 47 | Rinvio dinamico |
| 21 | Servizio relativo agli atti di notorietà | 48 | Variazioni al regolamento |
| | CAPO IV - Autenticazioni | 49 | Norme abrogate |
| 22 | Autenticazione delle firme presso il domicilio | | |
| 23 | Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune | | |
| 24 | Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune | | |

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento:

- a) disciplina la documentazione amministrativa che per qualunque ragione e da chiunque debba essere sentata a questo Comune;
- b) stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali possa essere ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà;
- c) definisce le modalità e i tempi di accertamento in presenza di dichiarazione sostitutiva;
- d) si propone lo scopo di agevolare, con la semplificazione delle procedure, i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione;
- e) tutela la riservatezza dei dati riportati su certificati o documenti, come previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- f) individua, per i fini previsti dagli artt. 14 e 20 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, i funzionari competenti a ricevere la documentazione.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione in qualsiasi procedimento con questo Comune instaurato da o con privati che con altre Pubbliche amministrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sostituiscono e si integrano con le altre disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 3

Quadro di riferimento normativo.

1. Per gli adempimenti del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) codice civile dall'art. 2703 all'art. 2719;
 - b) Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
 - c) Legge 11 maggio 1971, n. 390;
 - d) Legge 29 ottobre 1984, n. 732;
 - e) D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, art. 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45;
 - f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - g) D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
 - h) legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 - i) Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
 - l) Legge 16 giugno 1998, n. 191;
 - m) D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
 - n) Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri interessati e della Prefettura.
2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

Art. 4

Validità della dichiarazione sostitutiva.

1. È fatto divieto di chiedere, agli interessati, certificati attestanti gli stati e requisiti personali e fatti giuridici previsti dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1968, n. 15 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, già contenuti congiuntamente o disgiuntamente nell'istanza o in dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
2. Sono comunque validi ed efficaci i certificati e gli atti spontaneamente esibiti dall'interessato.

Art. 5

Controllo sul contenuto delle dichiarazioni.

1. Il Funzionario individuato in base all'art. 7 procederà ad idonei controlli, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto e, comunque, a campione, delle dichiarazioni sostitutive.
2. In presenza di dichiarazioni sostitutive di certificazione richiederà direttamente alla competente amministrazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa posseduti.
3. La conferma sostituisce l'acquisizione della certificazione.

Art. 6

Improrogabilità del termine.

1. L'emissione del provvedimento richiesto non può essere ritardata per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 7

Dipendenti competenti a ricevere la documentazione.

1. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi ~~livello organizzativo~~ ~~responsabile della procedura~~ (1)
2. Le unità organizzative rendono noto al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti addetti.
3. I responsabili del servizio e del procedimento, identificati ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 11, sono comunque competenti a ricevere la documentazione.

Art. 8

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono viste da quest'ultimo.

Art. 9

Dichiarazioni sostitutive di chi non sa o non può firmare.

1. Chi non sa o non può firmare rende la dichiarazione sostitutiva a Pubblico Ufficiale che accerta l'identità del dichiarante e fa menzione degli impedimenti alla sottoscrizione. (Art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403).

Art. 10

Sottoscrizione delle istanze.

1. La sottoscrizione di istanze dirette all'Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.
3. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
4. Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, la facoltà di cui ai commi precedenti è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 11

Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva.

1. Per i casi previsti dal presente regolamento, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 12

Presentazione di copia autentica di documenti.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro sempr esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 13

Acquisizione d'ufficio dei documenti.

1. È fatto obbligo, a tutti i dipendenti responsabili del relativo procedimento, qualora l'interessato dichiari che i fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra pubblica amministrazione, di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
2. Parimenti, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
3. È fatto divieto, ai responsabili del procedimento, di richiedere, agli interessati, i certificati di cui ai commi precedenti.